



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **29 gennaio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **TECNOLOGIA E TERRITORIO SPA**, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000, ai fini dell'accesso al trattamento di CIG in deroga ai sensi della **Legge del 28/06/12 n. 92**.

Sono presenti:

- per la TECNOLOGIA E TERRITORIO SPA: Avv Alessandro Corrado, giusta delega della Curatela agli atti del Ministero
- per la FILCAMS CGIL naz.le Giovanni Dalò
- per la FISASCAT CISL naz.le: Daniela Rondinelli
- per le RSU FILCAMS CGIL: Stefano Tornaghi e Sabrina Veggo

PREMESSO CHE

- la TECNOLOGIA E TERRITORIO SPA (d'ora in poi Società), svolge servizi per conto delle Pubbliche Amministrazioni, soprattutto riguardo al controllo dei dati relativi ai tributi locali. La Società presenta un organico complessivo pari a n.32 dipendenti (tra i quali n. 2 dirigenti) ai quali applica il CCNL del settore terziario e servizi e non risulta, pertanto, beneficiaria degli ammortizzatori sociali a regime;
- la Società, tramite accordo governativo del 31/07/13 ha usufruito di trattamento di CIG in deroga riguardo a n. 32 lavoratori per il periodo che va dal 01/08/13 al 31/12/13;
- in data 24/10/13 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Società;
- lo stesso Tribunale ha disposto il termine per l'esercizio provvisorio della Società allo scorso 24 gennaio;
- la Società, con nota del 19/12/13, prot. n.27034 del 27/12/13, richiede l'intervento di cui in epigrafe ed il Ministero, pertanto, con nota del 15/01/14 (prot. n. 964) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione odierna ;
- in esito al presente incontro, la Società, tramite il curatore fallimentare, dichiara che l'imprenditore interessato ad acquisire il ramo d'azienda ha definitivamente ritirato la proposta di acquisizione e che, pertanto, dal 3 febbraio p.v. l'attività cesserà totalmente. La Società dichiara che nel mese di gennaio ha utilizzato lo strumento della CIG in deroga solo al 31% della riduzione dell'orario complessivo della propria forza lavoro;
- Dopo un ampio ed approfondito confronto, le Parti convengono di richiedere un periodo di Cig in deroga per attutire al massimo l'impatto per la forza lavoro, nell'auspicio che, durante la fruizione del

periodo di Cassa, si possano verificare ulteriori proposte per rilevare l'attività dell'azienda e riassorbire almeno parte dei lavoratori. I lavoratori da collocare in Cig in deroga risultano essere complessivamente n.30, dei quali n. 26 nella Regione Lombardia e n. 4 nella Regione Veneto.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso ad un ulteriore periodo di trattamento di CIG in deroga, a decorrere dal 01/01/14 e sino al 31/03/13 per un numero massimo di 30 lavoratori, ripartiti, nei criteri e nelle modalità di applicazione, come di seguito specificato:

REGIONE LOMBARDIA: n. 26 lavoratori (di cui n. 6 con un part-time medio del 76,43%) saranno collocati in CIG in deroga:

- dal 01/01/14 al 02/02/14 con riduzione media oraria del 31% del proprio orario di lavoro, a rotazione tra loro, con picchi massimi sino al 100%, nel rispetto della media suindicata.
- dal 03/02/14 al 31/03/14 a zero ore senza rotazione a causa della cessazione dell'attività.

REGIONE VENETO: n. 4 lavoratori (di cui n. 1 con un part-time del 76,43 %) saranno collocati in CIG in deroga:

- dal 01/01/14 al 02/02/14 con riduzione media oraria del 31% del proprio orario di lavoro, a rotazione tra loro, con picchi massimi sino al 100%, nel rispetto della media suindicata.
- dal 03/02/14 al 31/03/14: a zero ore senza rotazione a causa della cessazione dell'attività.

I restanti n. 2 lavoratori che operano nelle sedi di Cinisello Balsamo (MI) e di Conegliano Veneto(TV) non saranno collocati in CIG in deroga in quanto rappresentano figure dirigenziali.

2. La Società richiederà il pagamento dell'integrazione salariale direttamente all'INPS.
3. Le Parti concordano, altresì, di incontrarsi, a livello territoriale, per l'analisi, la gestione e la verifica delle specifiche modalità di applicazione della Cig, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori, con figure professionali fungibili.
4. come piano di gestione degli esuberanti la Curatela si impegna a:
- cercare ulteriori nuovi partners industriali per rilanciare l'attività e/o nuovi acquirenti

- proporre una riduzione dell'orario di lavoro ai propri dipendenti unicamente su base volontaria, nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative e produttive aziendali e nell'ambito delle figure professionali fungibili

- contrarre i costi aziendali per impegnare le proprie risorse a favore del rilancio della propria attività

5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente D.G. Relazioni Industriali e Rapporti di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.


Il presente verbale sarà trasmesso alle Regioni suindicate ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro, così come previsto dalla legislazione vigente.

Questa divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla div. IV – D.G. delle Politiche Attive e Passive del Lavoro – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 teso al riconoscimento della misura di Cig in deroga, ai sensi dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto

TECNOLOGIA E TERRITORIO SPA



LE OO.SS



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

